

2009

Gruppo Agenti Fata

(Il Consiglio Direttivo)



[STATUTO]

Revisione del 01.07.2009 - Approvata dalla XX Assemblea Nazionale Gruppo Agenti Fata

COSTITUZIONE

Art. 1

È costituito il “Gruppo Agenti” delle Società FATA ASSICURAZIONI DANNI spa e FATA VITA spa. La sede del Gruppo Agenti, in vacanza di una sede propria, è stabilita presso la sede del Presidente in carica con la denominazione: “Gruppo Agenti FATA” in breve GaFata.

Il GaFata non persegue scopi politici, religiosi e di lucro.

SCOPI

Art. 2

Il GaFata si occupa, delle questioni che interessano gli Agenti, tutelando l’attività agenziale e favorendo tutte le iniziative atte allo sviluppo ed al miglioramento della professionalità degli iscritti ed in particolare:

- a) svolge azioni di tutela degli interessi collettivi ed individuali degli Associati nei confronti delle Società Mandanti e nei confronti di terzi;
- b) svolge azioni nei confronti delle Società Mandanti e collabora con esse per la risoluzione di ogni questione e problema di carattere tecnico ed amministrativo interessante gli associati al fine di migliorare il funzionamento delle Agenzie;
- c) svolge attività tesa a valorizzare l’opera degli Associati ed ogni azione tendente a dirimere eventuali vertenze fra gli stessi nonché qualora ne fosse investito dagli associati stessi, quelle con le Società;
- d) prende iniziative di carattere sociale e di concreta solidarietà tra gli Associati e verso i loro familiari;
- e) collabora fattivamente con i Sindacati di Categoria, ne sostiene le attività, persegue i medesimi scopi, affianca ove necessario i suoi rappresentanti nella realizzazione concreta delle strategie. Svolge la sua attività sindacale e da il patrocinio anche legale delle controversie a tutela dei propri Associati, anche dopo l’eventuale scioglimento del contratto di agenzia. Vigila sull’osservanza dei contratti o accordi economico – collettivi stipulati tra i sindacati di categoria e l’ANIA, con conseguente compito di denunciare e di opporsi ad ogni eventuale inadempienza delle Mandanti;
- f) intraprende tutte le iniziative utili all’aggiornamento della formazione professionale degli Associati; a tale scopo è impegnato a promuovere iniziative atte a migliorare ed aggiornare costantemente la preparazione tecnica, professionale e gestionale degli Associati avvalendosi anche di consulenti e società esterne e/o costituendo società di servizi;
- g) assiste, se investito, gli eredi dei Associati od aventi causa, per gli adempimenti da parte e nei confronti delle Mandanti;
- h) studia i problemi contrattuali nonché quelli interessanti i settori tecnico –assuntivi, amministrativi e di organizzazione proponendo alle Compagnie i provvedimenti ritenuti necessari nel rispetto anche degli interessi dell’utenza.
- i) stipula convenzioni ed accordi ad esclusivo favore degli Associati;

SOCI

Art. 3

La qualifica di socio si ottiene con l’iscrizione al GaFata.

Possono far parte del Gruppo, tutti gli agenti in gestione libera che ripetano direttamente il mandato da parte delle imprese, nonché i delegati all’attività assicurativa, ai sensi dell’art. 109 del Codice delle Assicurazioni, di società legalmente costituite, in possesso di mandato agenziale delle imprese.

Qualunque sia il numero dei delegati all’attività assicurativa, ha diritto di voto il solo titolare del mandato, sia esso persona fisica o persona giuridica (di persone o di capitali);

All’atto dell’iscrizione al Gruppo gli aderenti devono sottoscrivere dichiarazione di accettazione e di osservanza di tutte le norme del presente Statuto e delle delibere che, in base allo stesso, saranno prese dai competenti Organi, nonché d’impegno al pagamento dei contributi annuali stabiliti dai

competenti organi sociali del Gruppo.

L'Associato ha il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del GaFata, con particolare riguardo all'assemblee di zona ed informare i vari organi circa eventuali violazioni degli accordi nazionali ed aziendali di cui sia a conoscenza.

La domanda d'iscrizione al GaFata, redatta su apposito modulo disponibile sul sito www.gafata.it, dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata alla Segreteria del GaFata medesimo. Nella successiva riunione del Consiglio Direttivo si provvederà, a maggioranza, alla Sua accettazione facendone menzione nel verbale della riunione.

La quota d'iscrizione, al GaFata dovrà essere versata successivamente e solo a ricezione della comunicazione d'accettazione del nuovo socio iscritto su delibera del Consiglio Direttivo del GaFata. All'atto del versamento della quota e con pari data si provvederà alle coperture di Gruppo della nuova agenzia.

L'iscrizione al GaFata consentirà al neo iscritto di poter accedere a tutte le agevolazioni e/o convenzioni che il GaFata avrà contratto e stipulato con vari organismi e/o associazioni. All'uopo si autorizza il GaFata ad utilizzare ed inviare a terzi i dati necessari per la stipula di convenzioni di carattere nazionale dove i beneficiari siano esclusivamente degli associati del Gruppo.

- L'iscrizione al GaFata consentirà al Presidente e/o Suo Delegato di poter richiedere alla Compagnia tutti i dati, per ogni singola agenzia, necessari allo svolgimento dell'attività sindacale ed associativa.

L'Associato è tenuto a versare entro il 28 febbraio di ogni anno, il contributo deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il contributo è dovuto per l'intero anno solare nel corso del quale si effettua l'iscrizione, salvo l'eventualità di iscrizione effettuata dopo il 30 settembre nel qual caso, pur decorrendo l'iscrizione immediatamente, il contributo si intende versato per l'intero anno solare seguente; fatto salvo l'obbligo di conguaglio, qualora intervengano variazioni nei contributi sindacali.

Resta convenuto che, dal 28 febbraio d'ogni anno, per i morosi, s'intenderà sospesa ogni copertura assicurativa ed ogni agevolazione di Gruppo

SOCI ONORARI

Art. 4

Possono far parte del GaFata anche i "Soci Onorari".

La nomina a "Socio Onorario" è deliberata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo per gli Agenti già aderenti al Gruppo Agenti, che abbiano cessato la loro attività per raggiunti limiti di età.

Il Socio Onorario non può rivestire cariche sociali e non ha diritto al voto. In sede Congressuale, a discrezione del Presidente dell'Assemblea, potrà essere dato diritto di parola allo stesso su specifici argomenti.

CESSAZIONE QUALIFICA ASSOCIATO

Art. 5

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni che devono essere comunicate dall'interessato alla Segreteria del GaFata a mezzo lettera Raccomandata, con avviso di ricevimento;
- b) per morosità di oltre 6 mesi nel versamento dei contributi di cui al presente Statuto;
- c) per decisione del Collegio dei Probiviri in caso di 2 assenze consecutive ingiustificate dalle Assemblee convocate dai vari Organi Statutari e, sempre su decisione del Collegio dei Probiviri in caso di gravi inadempienze alle disposizioni dello Statuto o del Regolamento;
- d) per decesso;
- e) In caso di cessazione del mandato. L'iscritto può mantenere la qualifica di socio fino alla liquidazione delle eventuali pendenze con la Mandante ma non oltre 6 mesi dalla data di cessazione. Su espressa richiesta dell'Iscritto il Consiglio Direttivo si riserva di prorogare la

qualifica. Dalla data di cessazione del Mandato l'associato non può rivestire cariche sociali e non ha diritto al voto. In sede Congressuale, a discrezione del Presidente dell'Assemblea, potrà essere dato diritto di parola allo stesso su specifici argomenti.

ORGANI SOCIALI

Art. 6

Sono Organi del Gruppo:

- __Assemblea di zona
- __Assemblea Generale;
- __Il Consiglio Direttivo;
- __Il Presidente della Commissione Tecnica;
- __Il Presidente;
- __Il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA DI ZONA

Art. 7

All'Assemblea di Zona hanno diritto a partecipare tutti gli iscritti di una stessa zona.

Le Zone sono determinate mediante una delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal proprio Delegato o su richiesta scritta e motivata di almeno il 25% dei componenti della zona stessa.

L'Assemblea di zona è valida quando sia presente la maggioranza assoluta degli Associati: è ammessa una delega scritta nell'ambito della zona di appartenenza. L'assemblea di zona è presieduta dal delegato di zona che ne redige il verbale della riunione dovrà essere inviato alla Segreteria del GaFata entro 10 giorni.

La convocazione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 10 giorni e deve indicare l'Ordine del Giorno, il luogo e l'ora della convocazione ed inviata per conoscenza alla Segreteria del GaFata.

Le Assemblee di zona esprimono le istanze di base degli Associati sul territorio, attuano gli scopi del GaFata applicando il presente Statuto relativamente a:

- sviluppo dei rapporti con gli associati nel territorio;
- realizzazione e sviluppo delle delibere di carattere nazionale prese dagli organi previsti dal presente Statuto.

Inoltre elaborano progetti di iniziativa locale da proporre agli organi previsti dal presente Statuto.

Possono partecipare alle assemblee di zona il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente della Commissione Tecnica.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8

L'Assemblea rappresenta tutti gli iscritti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli aderenti del Gruppo.

È di competenza dell'Assemblea ogni decisione che non sia espressamente demandata agli altri Organi del gruppo, ed in particolare la delibera sulle linee programmatiche del Gruppo stesso.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo Agenti, su delibera del Consiglio Direttivo, che ne fissa la sede e la data ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con avviso scritto inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; il Presidente del Gruppo Agenti ha comunque l'obbligo di convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno e quando un quarto degli associati ne faccia richiesta con espressa indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente, nominato dall'Assemblea stessa, il quale è coadiuvato da un Vice Presidente e da un Segretario; Presidente e Segretario firmano i verbali dei lavori.

Le delibere assembleari prese a norma dal presente statuto, vincolano tutti gli iscritti, ancorché assenti o dissenzienti.

Nell'Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto ad ogni altro associato al Gruppo ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Ciascun partecipante non può assumere più di una delega.

Non ha diritto di voto l'Associato che abbia pagato la quota associativa nei sessanta giorni precedenti l'Assemblea.

All'Assemblea, il Consiglio Direttivo, con delibera adottata a maggioranza di 2/3 dei suoi membri può invitare persone non socie in qualità di consulenti, consiglieri, tecnici, esperti che riferiranno o parteciperanno ai lavori, se richiesti, per materie di loro competenza.

Le delibere possono essere prese anche a mezzo di referendum con l'osservanza delle seguenti formalità:

a) l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta e deve essere spedito a ciascun Associato per raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per lo spoglio delle schede;

b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente del Consiglio Direttivo (che funge da presidente dell'Assemblea), presenti almeno tre Consiglieri. Tutti i presenti allo spoglio firmano il verbale dell'assemblea;

c) le delibere sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti. Per le delibere che comportano modifiche allo statuto, non è ammessa la Convocazione per Referendum.

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9

a) L'Assemblea stabilisce l'indirizzo programmatico del Gruppo e delibera l'indirizzo della politica in particolare:

b) delibera sulla relazione morale e finanziaria del GaFata;

c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;*

d) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;*

e) delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del GaFata con le modalità previste dal presente statuto;

f) approva il bilancio d'esercizio ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;

g) delibera la nomina del Socio Onorario.

In caso di Assemblea elettiva dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea vota a maggioranza la commissione di scrutinio composta di 3 membri.

Le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, avvengono, successivamente al dibattito assembleare, mediante presentazione di liste composte da un numero superiore al numero massimo dei componenti previsto dal presente statuto, accompagnate da mozioni programmatiche.

La lista deve indicare il nome del candidato Presidente e degli eventuali sostituti del Consiglio Direttivo.

L'elezione si attua con voto di preferenza per lista, con il sistema maggioritario.

Se vengono presentate due liste, risultano eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di più liste vengono eletti i candidati della lista che ha ottenuto più del 50% dei voti validi complessivi. Nel caso in cui non abbia raggiunto il 50% dei voti validi, si procede al ballottaggio tra le due liste che avranno ottenuto più voti nel primo scrutinio. Nel ballottaggio, risultano eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Le elezioni dei componenti del Collegio dei Probiviri avvengono a scrutinio segreto, e si sceglieranno tra i candidati il cui nominativo sarà riportato in apposito elenco.

Il numero dei candidati dovrà essere superiore al numero massimo di componenti previsto dal presente statuto.

Ogni iscritto al Gruppo Agenti, avente diritto al voto, avrà la possibilità di esprimere un numero massimo di 3 preferenze per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri (anche tra i non iscritti, per un massimo di due componenti) eletti dall'Assemblea e sarà convocato tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o almeno quando la maggioranza dei suoi componenti o dei Delegati di zona né faccia motivata richiesta al Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora nel corso del triennio venga a mancare uno dei componenti subentrerà il primo dei sostituti indicato nella lista votata nell'ultima Assemblea Generale.

I membri del Consiglio Direttivo votano pro capite e non è ammessa delega.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo di avviso scritto da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o con altro mezzo in modo che i partecipanti ne abbiano informazione almeno due giorni prima.

Le modalità di votazione sono stabilite dallo stesso Consiglio; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Le delibere possono essere prese anche per corrispondenza.

In questo caso:

- a) l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta e deve essere spedita a ciascun Consigliere con raccomandata o telex almeno otto giorni prima di quello fissato per lo spoglio;
- b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente dell'Assemblea e da almeno un Consigliere uscente;
- c) le delibere proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti dei Consiglieri

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Il Consiglio Direttivo sviluppa la politica espressa dall'Assemblea Generale e vigila sulla sua corretta attuazione:

- a) ratifica l'elezione del Presidente;
- b) elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile dei Delegati di Zona
- c) nomina il Presidente delle Commissioni Tecniche;
- d) nomina eventuali consulenti esterni, previo formale benestare di almeno 2/3 del Consiglio stesso;
- e) propone l'entità, le modalità ed i termini di pagamento della quota associativa annua;
- f) esamina e cura le problematiche individuali e dei soggetti associati insorgenti tra gli associati e la Direzione dell'impres mandanti;
- g) redige il Bilancio preventivo e consuntivo annuale del GaFata;
- h) adempie a tutte le attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto e dall'Assemblea del Gruppo Agenti;
- i) propone alle Associazioni Sindacali di categoria i nominativi che fossero richiesti per comporre commissioni di studio od altro;
- l) delibera sulle dimissioni, il recesso e l'esclusione dell'associato dal GaFata;
- m) delibera sui ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri ;
- n) delibera sulla nomina di socio onorario da proporre in Assemblea Generale;
- o) stabilisce le norme per il rimborso delle spese dei componenti degli organi statutari e delle commissioni;
- p) propone agli associati una rosa di nominativi per l'elezione dei membri della Cassa di Previdenza Agenti;

q) delibera le convocazioni delle Assemblee Generali;
r) delibera sulla composizione, i compiti e gli argomenti delle commissioni tecniche su proposta del Presidente della Commissione Tecnica;
s) nomina i tre membri della commissione verifica poteri dell'Assemblea Generale;
Il Consiglio Direttivo può delegare, in caso d'urgenza, uno o più componenti ad assolvere funzioni di sua competenza, salvo ratifica.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare i delegati di zona con facoltà di voto consultivo. I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea Generale si riuniscono per la prima volta al termine dei lavori e nella stessa sede dell'Assemblea Generale per assegnare le cariche non di spettanza della stessa.

IL PRESIDENTE DE LA COMMISSIONE TECNICA

Art. 12

Il Presidente della Commissione Tecnica, ha il compito di coordinare e presiedere le attività delle varie commissioni tecniche nominate dal Consiglio Direttivo.

Ha inoltre il compito di:

- elaborare proposte di nuovi prodotti;
- revisionare e verificare prodotti e garanzie in essere;
- monitorare le problematiche della meccanizzazione e l'aggiornamento dei programmi

Il Presidente della Commissione Tecnica può partecipare con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo, nelle quali relaziona lo stato di avanzamento dei lavori delle commissioni tecniche.

Il Presidente della Commissione Tecnica propone al Consiglio Direttivo i Responsabili, i membri e gli argomenti di ogni singola commissione tecnica e di studio.

Il Presidente della Commissione Tecnica decade con la decadenza del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

Art. 13

Presiede il Consiglio Direttivo.

Adempie a tutte le funzioni che gli vengono attribuite dal presente Statuto. Ha la rappresentanza del GaFata di fronte a terzi ed in giudizio. In sua assenza od impedimento verrà sostituito dal Vice-Presidente.

In caso di cessazione della carica di Presidente si dovrà indire una nuova elezione convocando l'Assemblea Generale degli iscritti.

I DELEGATI DI ZONA

Art. 14

I delegati di zona sono eletti direttamente dagli associati della zona interessata ed hanno il compito di riunire gli agenti della propria zona, ogni qualvolta la situazione lo richieda, demandando le istanze della base al Consiglio Direttivo.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di voto consultivo e con il compito prevalente di portare all'evidenza dello stesso le istanze e le proposte connesse a particolari problemi delle rispettive zone.

COORDINATORE DEI DELEGATI DI ZONA

Art. 15

Il Responsabile dei delegati di zona coordina il loro funzionamento nello svolgimento delle proprie attività.

In particolare:

- verifica che i delegati di zona svolgano il loro incarico secondo lo spirito dello Statuto;
- coordina le attività, controlla le convocazioni, sprona ed incentiva i delegati di zona;

- riferisce alla Consiglio Direttivo sulle attività dei delegati di zona;
- si sostituisce temporaneamente a quei delegati di zona che fossero impossibilitati a svolgere il loro incarico, adoperandosi affinché le cause di impossibilità vengano rimosse in tempi brevi.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 16

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale.

La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altra carica nel Gruppo Agenti.

Il Collegio al termine della medesima assemblea si riunisce ed elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente ed un Vice-Presidente.

E' compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame e giudicare questioni riguardanti:

- disciplina del Gruppo;
- correttezza morale e professionale degli iscritti.
- violazione delle norme statutarie;

Rientra nel compito dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri amichevoli, sulle controversie insorte tra gli iscritti e gli organi collegiali. Il Collegio può agire di propria iniziativa, su segnalazione degli interessati o per incarico delle parti.

Il collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo scritto;
- b) Deplorazione o Censura;
- c) Sospensione temporanea dal Gruppo;
- d) Espulsione dal Gruppo.

Il Collegio, entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso o dall'incarico, attua il procedimento della contestazione degli addebiti sentendo gli interessati, dopodiché decide a maggioranza.

Le decisioni comportano la presenza di tutti i suoi componenti; a parità di voti vale quello del Presidente.

I membri supplenti sostituiscono gli effettivi nel caso di impedimento.

Il collegio ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati agli interessati ed al Consiglio Direttivo.

Gli Agenti potranno ricorrere al Consiglio direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il Consiglio deciderà a maggioranza.

L'eventuale ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

NORME GENERALI

LA VOTAZIONE

Art. 17

Le votazioni degli Organi Collegiali, se non già regolate nei diversi articoli di questo statuto, avvengono di norma per alzata di mano, salvo altro sistema richiesto con apposita mozione approvata a maggioranza.

Le delibere degli Organi Collegiali sono prese a maggioranza assoluta, salvo le diverse disposizioni previste nel presente Statuto.

Quando si procede a nomina di persone a cariche od incarichi, in caso di parità di voti, è eletto colui che ha maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo agenti, in caso di ulteriore parità prevarrà la maggiore età.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

In tutti i casi di deliberazione per votazione, in quello di parità, prevale il voto di chi presiede la

riunione.

Nel conteggio dei voti non sono contate le schede bianche e/o nulle e le astensioni se non agli effetti del computo del quorum per la validità delle riunioni.

Non hanno diritto al voto, né possono assumere deleghe di voto, se l'oggetto della votazione investe la loro responsabilità collettiva ed individuale:

a) il Presidente;

b) i membri del consiglio Direttivo.

Analogamente non hanno diritto al voto, né possono assumere deleghe di voto tutti coloro che fossero chiamati a rispondere personalmente delle loro azioni.

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI E DECADENZA DELLE CARICHE

Art. 18

Quando un componente elettivo lascia la carica prima della scadenza del suo mandato se non regolato diversamente da altri articoli del presente Statuto, viene sostituito di diritto dal primo degli associati non eletti nella votazione del rispettivo Organo, utilizzando lo stesso sistema previsto dal Regolamento interno per la relativa votazione. Nel caso di parità di voti subentra l'associato con maggiore anzianità di mandato, nel caso di ulteriore parità quello di maggiore età.

I componenti così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato.

Quando, per qualunque motivo, contemporaneamente cessa oltre la metà dei componenti di un organo del Gruppo, lo stesso è considerato decaduto e si procede alla nuova elezione di tutti i suoi componenti, con convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni.

L'Assemblea sarà convocata a cura del Presidente uscente del GaFata.

In caso di cessazione di un Delegato di Zona, l'Assemblea di Zona dovrà procedere a nuove elezioni.

I membri di Organi Collegiali e delle Commissioni che non intervengano senza giustificato motivo a più di due sedute consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica e sostituiti con le modalità previste dal primo comma del precedente articolo.

BILANCIO ANNUALE

Art. 19

Il bilancio annuale relativo all'esercizio sociale, che coincide con l'anno solare, verrà redatto a cura degli organi preposti e con le modalità previste dal presente Statuto alla fine di ogni anno e presentato, per la sua approvazione, nella prima Assemblea annua utile. Il bilancio annuale sarà firmato dal Presidente e verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

L'approvazione del bilancio potrà avvenire anche per referendum.

L'attivo di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti, neanche in via indiretta, durante la vita del Gruppo.

PATRIMONIO DEL GRUPPO E LIQUIDAZIONE

Art. 20

È costituito da tutti i beni economici e patrimoniali che per effetto delle disposizioni del presente Statuto e di altri eventi dovessero attribuirsi al Gruppo stesso, appartiene di diritto al Gruppo nella sue entità fisico-giuridica, che ne ha la piena disponibilità. In caso di scioglimento del GaFata esso verrà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l'Assemblea generale che verrà convocata come previsto dall'art. 8.

Le deliberazioni di cui al comma precedente non potranno essere adottate per referendum e dovranno essere approvate dai 3/4 degli iscritti al Gruppo dei partecipanti all'Assemblea.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21

Salvo diverse disposizioni previste nei relativi articoli i vari organi del Gruppo vengono convocati

mediante avviso agli aventi diritto almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza tale termine potrà ridursi a 5 giorni ed eseguito anche telefonicamente o telegraficamente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli iscritti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti presenti o rappresentati; quella straordinaria quando sia presente o rappresentato almeno un quinto degli iscritti aventi diritto al voto.

Le riunioni degli altri organi associativi sono valide quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto ad intervenire.

DECORRENZA DELLO STATUTO

Art. 22

Il presente Statuto entra in vigore con decorrenza immediata.

FORO COMPETENTE

Art. 23

Per tutte le controversie che dovessero insorgere il Foro competente è quello di Roma.

RINVIO

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme, in quanto applicabili, del Codice Civile.

Roma, 01 Luglio 2009

S. E. & O.

Il Presidente dell'Assemblea: Reginaldo Ansidei

Il Segretario dell'Assemblea: Natascia Di Gregorio

Approvato: all'unanimità